



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DELIBERA n. 52/2025 del 17/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Allegati:

- Allegato A - Modifiche Regolamento CUP 2026 (firmato: Sì, riservato: No)
- scheda sintetica (firmato: No, riservato: No)
- Allegato B - Regolamento CUP_01.01.2026 (firmato: No, riservato: No)
- Parere dei Revisori - Verbale n. 48 (firmato: No, riservato: No)

Pareri:

Hash:

DEL_DELC_52_2025.pdf

2D261E1BCAF38EDAAD88BCF8FED6E81FF190A8558B929EE047A7D8FFF919A17598938EC23085C6077B
B0BEA6FDD60932D1F20E5FB2AEFA38A8B95630355485F3

A - Scheda Sintetica.odt

C31AA5A4CC465AA30ABB1C0B6155E0AB85AA88CE75BA1B590756B65C329FB240EDAC3A2966E4DD
88FA58F767791CA54C25FA56BFDDAC38F62373356C49339B0F

Allegato A - Modifiche Regolamento CUP 2026.pdf

1DBE1354EE29CE6BDB73D500657767350ACD22D53DBF2DD7549B681916A5FD8855C8C61CB31E3F88
D59CB9BFB5E330101D387A54920E97E536D20D9A9436B321

Verbale n. 48 Modifiche regolamento cup_signed.pdf.p7m

BE1F1415667A66067F0C028E50E9386C7783E2D48F541AEC467FD9962EFE9BC37B0EB90A6D546A354F4
3661A7F4AFE01E56B1D8B8CA3627E0F869378C1D2FC84

Allegato B - Regolamento CUP_01.01.2026.pdf

79FD5EBBDD50D0F815C4BA98E163F7D22454DD3716392F0510E19F27A3A6B4C34463B42525A8A9ACF
720368D291DA48D4DF8C1C315353516E394EFECFD97DB31

Delibera. n. 52 del 17/12/2025



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 52 del 17/12/2025 - 18/12/2025

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

VERBALE

Il **17 di dicembre 2025**, a partire dalle ore **20:09**, nel Palazzo Comunale di Sesto San Giovanni, ha inizio la trattazione dell'argomento in oggetto e risultano presenti i sigg.ri:

N. Progr	Nominativo	Incarico	Presenza
1.	DI STEFANO ROBERTO	Sindaco	Presente
2.	BONATO ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
3.	CAGLIANI FELICE STEFANO	Consigliere Comunale	Assente
4.	CALINI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
5.	COCCETTI DAVIDE	Presidente del Consiglio	Presente
6.	CUPIDO GIULIA	Consigliere Comunale	Presente
7.	FOGGETTA MICHELE	Consigliere Comunale	Assente
8.	GATTI ERNESTO GUIDO	Consigliere Comunale	Presente
9.	GHEZZI GABRIELE	Consigliere Comunale	Assente
10.	HAMDY YOUNES SOAD	Consigliere Comunale	Assente
11.	MADERLONI YURI GIOVANNI	Consigliere Comunale	Presente
12.	MILAZZO IRENE	Consigliere Comunale	Presente
13.	MOLTENI MARIO	Consigliere Comunale	Presente
14.	MONTRASIO MARCO	Consigliere Comunale	Presente
15.	PAGANI MARIA LUIGIA	Consigliere Comunale	Presente
16.	PASTORINO LOREDANA LUCIA	Consigliere Comunale	Presente
17.	PINI NICOLETTA	Consigliere Comunale	Presente
18.	POGLIAGHI FEDERICO	Consigliere Comunale	Presente
19.	RICUPERO VINCENZO	Consigliere Comunale	Presente
20.	ROMANO SALVATORE	Consigliere Comunale	Presente
21.	TUROLLA PIETRO	Consigliere Comunale	Presente

22.	VALESECCHI SERGIO	Consigliere Comunale	Presente
23.	VINCELLI GIANMARIA	Consigliere Comunale	Presente
24.	DELL'OCA ROSSELLA MARIA	Consigliere Comunale	Presente
25.	LEO UMBERTO ANTONIO	Consigliere Comunale	Assente

Presenti n. 20

Assenti n. 5

La presenza del Consigliere Yuri Giovanni Maderloni avviene da remoto mediante l'App "Concilium", ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

L'identità personale del componente collegato in videoconferenza, compresa la votazione, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, **Davide Coccetti**.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, **Roberto Maria Carbonara**.

Sono presenti i seguenti Assessori: Alessandra Aiosa, Giovanni Fiorino, Antonio Lamiranda, Marco Lanzoni, Luca Nisco, Loredana Paterna.

Alle ore 20:19, entra in aula il Consigliere Umberto Leo, che partecipa alla discussione e alla votazione.

Presenti n. 21

Alle ore 20:50, il consigliere Yuri Giovanni Maderloni abbandona il collegamento da remoto ed entra in aula, partecipando in presenza alla discussione e alla votazione.

Alle ore 20:52, entra in aula il Consigliere Michele Foggetta, che partecipa alla discussione e alla votazione.

Presenti n. 22

Vista la proposta deliberativa allegata, n. **6555/2025** del **05/12/2025**, recante ad oggetto:
"APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA";

Dato atto che tutte le delibere iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna vengono trattate congiuntamente (unica presentazione e unica discussione generale) e votate separatamente (con distinte dichiarazioni di voto);

Udita la relazione del Sindaco, Roberto Di Stefano e dell'Assessore, Loredana Paterna;

Visti i pareri allegati alla stessa;

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/00;

Precisato che si pone a corredo della proposta deliberativa, il parere del collegio di revisione contabile (allegato);

Evidenziato che la proposta deliberativa è stata illustrata altresì nella seduta di 1^a Commissione Consiliare Permanente, tenutasi il giorno 11 dicembre 2025;

Uditi gli interventi, così come pervenuti ed allegati alla sola ultima delibera n. 57/2025, oggetto della presente seduta;

Udita la replica degli Assessori, Alessandra Aiosa, Loredana Paterna e Luca Nisco;

Precisato, altresì, che alle ore 00:08 del 18/12/2025 ha inizio la votazione della proposta deliberativa in oggetto;

Con n. **15** voti favorevoli, n. **7** contrari (Pagani, Foggetta, Milazzo, Gatti, Pastorino, Maderloni, Leo), espressi con votazione palese mediante sistema di votazione elettronico dai consiglieri presenti in aula (n. **22** presenti e votanti);

DELIBERA

1. di **approvare** l'allegata proposta deliberativa, recante ad oggetto:
"APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA".

INDI,

con separata votazione, con n. **15** voti favorevoli, n. **7** contrari (Pagani, Foggetta, Milazzo, Gatti, Pastorino, Maderloni, Leo), espressi con votazione palese mediante sistema di votazione elettronico dai consiglieri presenti in aula (n. **22** presenti e votanti);

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, a fini di piena continuità dell'azione amministrativa locale e immediata procedibilità della manovra di bilancio 26/28 (in trattazione nella sessione odierna).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

IL Segretario Generale

COCSETTI DAVIDE

CARBONARA ROBERTO MARIA



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Proposta di deliberazione
Consiglio Comunale**

6555/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore Economico Finanziario e tributario

Settore Economico Finanziario e tributario

IL DIRETTORE

Visti:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'art. 52 del D. Lgs 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Dato atto che:

- la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- con propria deliberazione n. 9 del 9.2.2021 si istituiva il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento comunale per l'applicazione del canone di cui sopra, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2022, n. 20 del 9 maggio 2023 e n. 47 del 16.12.2024;

Considerato il fatto che il canone patrimoniale unico ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e che è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti;

Richiamato il Regolamento comunale disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 24.03.2020;

Ritenuto opportuno, in virtù della rilevanza delle azioni preventive di contrasto all'evasione, modificare gli artt. 8 – 10 – 16 – 18 e 19 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nei quali subordinare il rilascio, rinnovo, proroga e subentro della concessione/autorizzazione alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione dei tributi locali.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";

Visto l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il nuovo canone mercatale non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;

Visto il D.lgs n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta viene espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Dato altresì atto che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta viene richiesto il parere all'organo di revisione economico finanziaria;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione dei documenti di programmazione 2026-2028.

PROPONE
al Consiglio comunale di deliberare:

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con la Delibera C.C. n. 9 del 9.2.2021 e successivamente modificato con le Delibere di C.C. n. 13 del 30.3.2022 e n. 20 del 9 maggio 2023 e n. 47 del 16.12.2024, come dettagliato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" è quello riportato quale Allegato B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2026;
- 3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di prendere atto che, stante quanto previsto dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019, la presente deliberazione non è oggetto di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PRESIDENTE COCCETTI: Passiamo ora alla **terza delibera** all'ordine del giorno, questa non presenta ordini del giorno. "Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria." Partiamo con le dichiarazioni di voto. Città in Comune, Consigliera Pagani.

CONSIGLIERA PAGANI: Contraria.

PRESIDENTE COCCETTI: Alleanza Verdi e sinistra, Consigliere Foggetta.

CONSIGLIERE FOGGETTA: Contrario.

PRESIDENTE COCCETTI: Lega Salvini Lombardia, Consigliera Pini.

CONSIGLIERA PINI: Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Consigliera Cupido, Forza Italia.

CONSIGLIERA CUPIDO: Favorevoli.

PRESIDENTE COCCETTI: Partito Democratico, Consigliere Gatti.

CONSIGLIERE GATTI: Grazie Presidente. Contrari.

PRESIDENTE COCCETTI: Gruppo misto, Consigliere Vincelli.

CONSIGLIERE VINCELLI: Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Amiamo Sesto, Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI: Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Fratelli d'Italia, Consigliere Turolla.

CONSIGLIERE TUROLLA: Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Di Stefano Sindaco, Consigliere Ricupero.

CONSIGLIERE RICUPERO: Grazie Presidente. Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Passiamo quindi alla votazione della delibera n. 3. Apro la votazione. Potete votare.

Si procede alla votazione

PRESIDENTE COCCETTI: Chiudo la votazione. Abbiamo 22 voti validi, di cui 15 favorevoli, 7 contrari. La delibera viene approvata.

Procediamo, sempre in merito alla delibera n. 3, alla votazione per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione.

Si procede alla votazione

PRESIDENTE COCCETTI: Chiudo la votazione. Abbiamo 22 voti validi, di cui 15 favorevoli, 7 contrari. La delibera è esecutiva.

ALLEGATO A

Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 commi 816-836 e 846-847),

Regolamento in vigore al 1.1.2025	Proposta di modifica
Articolo 8 - Istanza e rilascio della concessione 1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ad istruire la pratica entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90. 2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 50% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 31,00, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale. 3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. 4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.	Articolo 8 - Istanza e rilascio della concessione 4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico; particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario

- con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuovi titoli o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni in essere, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e o tributi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. A tal fine prima del rilascio della concessione o del rinnovo o della proroga l'Ufficio deputato al rilascio chiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario l'inesistenza di morosità del richiedente.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Copia del titolo rilasciato deve essere trasmesso, in ogni caso, all'Ufficio Tributi e, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7

l'acquisizione di specifici pareri tecnici. **Provvede altresì a richiedere la regolarità del pagamento dei tributi locali, così come disciplinata dal regolamento comunale relativo alle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione.**

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo, è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo del canone calcolato sulla base dell'istanza. 10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.	
Art. 10 - Rinnovo, proroga e disdetta 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore. 2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. 3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. 4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione. 5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.	3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. La proroga non è ammessa anche in caso di irregolarità tributaria derivante dall'applicazione del vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione dei tributi locali.
Art. 16 - Istruttoria amministrativa 1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, ove prevista, riceve l'istanza e avvia il relativo procedimento istruttorio.	Art. 16 - Istruttoria amministrativa

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità. L'istanza viene trasmessa agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione, ove prevista, si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità. L'istanza viene trasmessa agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. **Provvede altresì a richiedere la regolarità del pagamento dei tributi locali, così come disciplinata dal regolamento comunale relativo alle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione.** Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee: a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare. 10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. 11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o eventuali tributi sostituiti dal presente canone pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate. A tal fine prima del rilascio della concessione o del rinnovo o della proroga l'Ufficio deputato al rilascio chiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario l'inesistenza di morosità del richiedente. 12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti. 13. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere a seconda le caratteristiche degli impianti pubblicitari, idonea garanzia prodotta tramite polizza assicurativa o fidejussoria, a copertura di eventuali costi di rimozione e custodia dei mezzi pubblicitari, qualora il concessionario allo scadere del titolo non provveda alla rimozione degli stessi.	
Articolo 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio	

dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 14 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. **È altresì subordinata alla verifica del pagamento dei tributi locali, così come disciplinata dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione**

Articolo 19 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. **E' altresì subordinato alla verifica del pagamento dei tributi locali, così come disciplinata dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PROVINCIA DI MILANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 48 del 16 DICEMBRE 2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 6555/2025 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

In data 16 dicembre 2025 alle ore 09,30 si è riunito in audio-videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams, il Collegio dei Revisori del Comune di Sesto San Giovanni nelle persone dei Sigg:

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

per rilasciare apposito parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6555/2025.

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che agli stessi sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nelle operazioni di verifica e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia l'esame della documentazione inviata dall'Ente.

L'Organo di Revisione,

VISTI

-l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

-l'art. 52 del D. Lgs 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;
- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata;

RILEVATO CHE

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 9.2.2021, l'Ente ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) approvando contestualmente il relativo Regolamento comunale per l'applicazione del canone di cui sopra, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2022, n. 20 del 9 maggio 2023 e n. 47 del 16.12.2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 15 del 24.03.2020- l'Ente ha approvato il regolamento comunale disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;

PRESO ATTO CHE

L'Ente ha ritenuto opportuno, in virtù della rilevanza delle azioni preventive di contrasto all'evasione, proporre la modifica degli artt. 8 - 10 - 16 - 18 e 19 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nei quali subordinare il rilascio, rinnovo, proroga e subentro della concessione/autorizzazione alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione dei tributi locali come riportate nell'allegato A alla proposta di deliberazione;

VISTI

- il nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 commi 816-836 e 846-847) che si compone di n. 59 articoli come risultanti dall'allegato B alla proposta di deliberazione;
- gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;
- il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del Tuel in data 5 dicembre 2025 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato,

l'Organo di revisione

RICHIAMATI

- il D. Lgs n.267/2000 e il D. Lgs. n.118/2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

limitatamente alle proprie competenze, in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale 6555/2025 avente ad oggetto: Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione, nel testo di cui all'allegato A alla medesima proposta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Li, 16 dicembre 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico Finanziario e tributario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 6555/2025 del Settore Economico Finanziario e tributario ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sesto San Giovanni li, 05/12/2025

**Sottoscritto dal Responsabile
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico Finanziario e tributario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 6555/2025 ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Sesto San Giovanni li, 05/12/2025

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore Economico
Finanziario
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**